

Ing. Arch. Bruno Benini Arch. Adriano Giangolini Geom. Daniele Sartini Sig.ra Annamaria Puglisi

OGGETTO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	ELABORATO N° 2
Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n° 321 del 08/11/2005	

DATA AGGIORNAMENTO SCALA

LUGLIO 2005

INDICE:

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Elaborati del Piano
- Art. 3 Rispetto delle prescrizioni del piano
- Art. 4 Durata del piano
- Art. 5 Suddivisione del Demanio
- Art. 6 Utilizzazione dell'arenile
- Art. 7 Spiaggia Libera
- Art. 8 Spiaggia in concessione
- Art. 9 Parcheggio Imbarcazioni
- Art. 10 Pontili
- Art. 11 Zone per colonie
- Art. 12 Tipologia dei manufatti
- Art. 13 Attrezzature di gioco e svago
- Art. 14 Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
- Art. 15 Tutela dell'ambiente costiero
- Art. 16 Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del Territorio.

NOTA:

- o modifiche introdotte da emendamenti
- prescrizioni dell'Autorità Marittima

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni sono normativa della Variante al Piano Particolareggiato delle spiagge.

Sono regolamentate dalla presente normativa le opere e le infrastrutture di servizio alla spiaggia, di seguito elencate:

a) Opere pubbliche al servizio della spiaggia:

- percorsi carrabili e pedonali;
- reti tecnologiche;
- attrezzature pubbliche, alberature, campi da gioco, arredo urbano, parcheggi;

b) Strutture di servizio:

- capanni centrali, servizi igienici e cabine spogliatoio, anche per disabili, docce e depositi.

c) Strutture di ristoro e ricreative:

- chiosco bar, impianto di gioco all'aperto, ombrelloni, verde attrezzato, e club nautici.

Le opere previste al punto a) individuate nella cartografia di piano sono realizzabili attraverso progetti redatti dal Comune e approvati dagli Organi competenti previa nulla osta degli Enti preposti.

Le attrezzature e gli impianti di cui ai precedenti punti b) e c) sono realizzabili attraverso progetti redatti dai concessionari ed eventualmente coordinati dal Comune, sempre in ogni caso con rilascio del Permesso di Costruire previo parere degli uffici competenti.

Ogni singola concessione dovrà rispettare quanto previsto dal D.P.R. 753/80 relativamente alla distanza delle costruzioni dalle FF.SS.

Tutte le strutture pubbliche e private presenti nelle zone interessate dal piano dovranno rispettare quanto previsto dalla legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza"

sociale ed i diritti delle persone handicappate" nonché indirizzi e criteri fissati dalla Regione Marche in attuazione dell'art. 23 della citata legge e recepiti nella Deliberazione di

Giunta Regionale n. 235 del 30.01.2001, sulla visibilità ed accessibilità degli stabilimenti balneari da parte dei portatori di handicap.

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO

Fanno parte integrante del Piano:

- 1 Relazione tecnica illustrativa
- 2 Norme tecniche di attuazione
- 3 Documentazione fotografica
- 4 Zonizzazione
- 5 Interventi di riqualificazione e tipologie
- 6 Vincoli Territoriali ed Urbanistici
- 7 Planimetria catastale
- 8 Reti tecnologiche
- 9 Piano Spiaggia attuale

ART. 3 - RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO

Ogni soggetto, pubblico o privato che intenda intervenire sulle aree delimitate dal presente Piano è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati che costituiscono il Piano.

Le indicazioni che il Piano dà, per le aree fuori del perimetro stesso di piano, hanno valore indicativo e dovranno trovare conferma nel Piano Regolatore Generale.

ART. 4 - DURATA DEL PIANO

La Variante al Piano ha una validità decennale a decorrere dalla data di approvazione definitiva.

Nel corso di tale periodo sono previste delle verifiche biennali sulla fruibilità dell'arenile, sulla base delle quali sarà possibile effettuare adeguamenti o varianti al Piano.

Il presente Piano Particolareggiato di spiaggia è redatto nel rispetto delle disposizioni del Piano di Gestione Integrato delle aree costiere approvato dal Consiglio Regionale con delibera amministrativa n° 169 del 2 febbraio 2005, in seguito chiamato Piano della Costa.

ART. 5 – SUDDIVISIONE DEL DEMANIO

Ai fini della sua utilizzazione la costa viene suddivisa nelle seguenti fasce funzionali:

FASCIA A – VIE DI ACCESSO AL DEMANIO

Tale fascia è la parte più esterna della costa, compresa la spiaggia ed i confini delle proprietà vicine.

Di larghezza variabile è destinata a percorsi carrabili, transitabile dai pedoni, dai ciclisti, dai mezzi di lavoro per la pulizia e la manutenzione dei fossi, dai mezzi di soccorso per il pronto intervento sul litorale.

Tale percorso, in attuazione dell'art. 17 delle N.T.A. del Piano della Costa, nonché deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 30/01/01 di attuazione dell'art. 23, comma 3 della Legge 104/92, consentirà al Comune di assicurare l'accessibilità alle strutture della spiaggia alle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Laddove in questa fascia esistono scogliere radenti e semiradenti il percorso potrà essere realizzato sulle scogliere stesse sistemandole opportunamente,

adeguando e modificando il profilo senza alterare o danneggiare la loro funzionalità .

Il percorso, che dovrà avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motorie, potrà essere pavimentato con l'uso di materiali e tecniche costruttive idonee sia a resistere all'azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap.

Laddove la strada comunale confina con la spiaggia, la fascia A è individuata nella medesima Strada Comunale.

In tale fascia non sono ammesse installazioni ed attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di soccorso e di servizio.

- FASCIA B

Tale fascia è quella parte di spiaggia più interna della spiaggia stessa , confinante con la fascia A.

In tale fascia, trovano destinazione i manufatti necessari alle conduzioni delle attività di gestione delle strutture ricettive ed alle attività ricreative e sportive (cabine, spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi per le attrezzature di spiaggia, chiosco bar, capanni centrali e le possibili attrezzature sportive-ricreative spazio giochi, verde attrezzato, ecc.

La profondità della fascia è variabile ed è legata alla profondità dell'arenile.

- FASCIA C

Tale fascia è quella parte di spiaggia più interna al lido ed adiacente ad esso, confinante con la fascia B.

In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili quali la torretta di avvistamento, ombrelloni, sedie a sdraio, mosconi, ed altri arredi mobili.

La profondità della fascia è variabile, ed è legata alla profondità dell'arenile.

- FASCIA D

Tale fascia è la parte di riva denominata lido che è a diretto contatto con il mare.

Essa è destinata al passeggio delle persone e deve avere una profondità minima non inferiore a ml 5,00.

In tale fascia sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono l'uso a cui sono destinate.

In ogni caso tale fascia può essere utilizzata per il passaggio dei mezzi di servizio e di soccorso, in modo particolare dove non è possibile utilizzare le vie di cui alla fascia A non ancora realizzate o inesistenti per la natura inaccessibile della spiaggia.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE

Sull'intero tratto di spiaggia vengono distinte le seguenti zone:

A - Spiaggia libera

Sono definite "spiaggia libera" le aree del Demanio Marittimo, utilizzabili a fine turistico-ricreativo non occupato da manufatti balneari in cui si ha libero accesso e sosta di tutti i cittadini.

B - Spiaggia in concessione

Sono definite "spiaggia in concessione" le aree, pubbliche o private, utilizzate ai fini turistico-ricreativo come "stabilimento balneare" attraverso concessioni demaniali marittime o licenze di esercizio.

C - Parcheggio imbarcazioni

Sono definite "parcheggio imbarcazioni" le aree pubbliche o private utilizzate a fini turistico-ricreativi per l'ormeggio e posteggio di imbarcazioni di piccole dimensioni.

D - Spiagge non fruibile

Sono definite "non fruibile" i tratti di costa che per la presenza di scogliere radenti non sono utilizzabili ai fini turistico-ricreativi.

In tali zone è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime. Il divieto di cui al punto precedente cessa di avere efficacia una volta terminati gli interventi previsti nel Piano della Costa, previo accertamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, della cessazione dei fenomeni erosivi.

F - Strada di servizio al mare

Sono definite "strada di servizio al mare" le vie di accesso al demanio marittimo. Nelle zone B e C sono consentite le attività e gli esercizi di cui all'art. 1 comma 1 del D. L. n° 400/93, convertito in Legge n° 494/93, nonché quelle finalità di pubblico interesse di cui all'art. 37 del D.P.R. n° 328/1952 (Regolamento Codice della Navigazione).

 Gli organi di vigilanza verificano le misure delle concessioni demaniali anche per consentire il passaggio al mare.

ART. 7 – SPIAGGIA LIBERA

In tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali, fatto salvo quanto disposto nei paragrafi seguenti del presente articolo. Le aree attrezzate a cura del Comune o di altre Amministrazioni Pubbliche con docce, servizi igienici, strutture di facile rimozione, postazioni di salvataggio ed utilizzate per realizzare interventi connessi alla natura demaniale dei luoghi.

- □ Il Comune garantisce su tutti i tratti di spiaggia destinati alla balneazione l'esistenza di un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche emanate dall'Autorità Marittima.
- □ In caso di oggettiva difficoltà il Comune si provvederà ad installare dei cartelli monitori che avvertono della mancanza del servizio di salvamento.

Sono destinate al libero accesso e sosta delle persone.

Nelle zone libere a ridosso della fascia A (percorso transitabile) è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali panchine, fontanelle, spazi di sosta, alberature aiuole e n° 1 doccia ogni 30 metri lineari di spiaggia.

Nelle zone di spiaggia libera indicate nelle Tavole di Piano con la simbologia "sport", con un fronte massimo di ml. 40, è consentita previa autorizzazione comunale e concessione demaniale la realizzazione di strutture destinate ad attività sportive e ricreative, il cui uso dovrà esse gratuito.

Le strutture destinate ad attività sportive e ricreative dovranno essere rimosse a fine stagione.

Nelle zone di spiaggia libera contraddistinte nelle Tavole di Piano, con apposita simbologia, è consentito l'accesso e la fruizione della spiaggia e del mare alle persone con animali al seguito.

L'area dovrà essere recintata e segnalata con appositi cartelli; l'estensione non può essere superiore a ml. 100.

Nelle spiagge libere, gli accessi ed il servizio di pulizia sono garantiti dal Comune.

Entro un anno dalla data di approvazione del presente Piano, tutti gli accessi all'arenile indicati nelle Tavole di Piano, dovranno essere censiti e catalogati per facilitare la conservazione e la manutenzione.

ART. 8 – SPIAGGE IN CONCESSIONE

In tali zone, sono consentite le attività di gestione degli stabilimenti balneari.

Sono ammesse di norma: la realizzazione dei locali necessari alla gestione dell'impresa (Capanno centrale) le cabine spogliatoio, i servizi igienici, le docce, gli spazi per il gioco e le zone d'ombra.

Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare ad eccezione delle fondamenta delle opere permanenti e degli impianti tecnologici.

L'estensione degli stabilimenti balneari non può essere inferiore a trenta metri e superiore a cento metri.

 E' fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area sia in lunghezza che in profondità fino a 5 metri dalla battigia.

Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del Piano della Costa.

Nelle aree in concessione gli accessi al mare devono essere espressamente indicate con segnali indicatori posti al limite delle concessioni.

Nelle zone in concessione, indicate nelle Tavole di Piano con simbologia "campeggio" è consentita la realizzazione di strutture destinate ad attività sportive e ricreative, nonché dei servizi di spiaggia, le cabine spogliatoio, i servizi igienici e le docce (escluso il capanno centrale) il cui uso dovrà essere esclusivo da parte degli utenti ospitati nel campeggio.

La fruizione gratuita delle attrezzature è indicata da appositi cartelli esposti nell'area in concessione.

Nella linea compresa fra il limite delle attrezzature di spiaggia e la linea di battigia sono posti cartelli bifacciali che indicano il divieto di comportamenti e attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone, dei mezzi di servizio e di soccorso.

Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.

Nelle spiagge in concessione il servizio di pulizia dell'arenile è garantito dal concessionario.

- E' fatto obbligo al concessionario di dedicare almeno il 3% dell'intera area in concessione alla realizzazione di giardini fioriti, siepi e/o aree verdi.
- □ Laddove il concessionario effettui attività di locazione /noleggio di unità da diporto a motore, deve obbligatoriamente installare dei corridoi di lancio, larghi almeno 20 metri e profondi 300, opportunamente delimitati e segnalati secondo le specifiche individuate dall'Autorità Marittima.

ART. 9 - PARCHEGGI IMBARCAZIONI

In tali zone è consentita la sosta delle piccole imbarcazioni da diporto e da pesca.

I parcheggi imbarcazioni sono di due specie:

Incustoditi e custoditi (punti di ormeggio ai sensi del D.P.R. 509 del 02.12.1997). Con tale denominazione s'intendono le aree destinate all'ormeggio ed al posteggio a terra di imbarcazioni di piccole dimensioni sia per il turismo sia per la pesca.

Per la messa in acqua delle imbarcazioni, è ammesso realizzare piccoli scali d'alaggio in legno che dovranno essere rimossi a fine stagione.

Per favorire la pulizia ed il decoro delle spiagge utilizzate come posteggio è consentita la realizzazione di capanni per il rimessaggio delle attrezzature di supporto e per una piccola dotazione di servizi.

Una tipologia di tali manufatti è prevista nella tavola 5.2

La superficie massima non dovrà comunque superare mq. 50.

E' obbligatorio allestire in prossimità dello specchio d'acqua, un corridoio per l'entrata e l'uscita in mare dei natanti, avente una larghezza minima di ml. 20 ed una profondità di ml. 50.

Tale corridoio dovrà essere delimitato con boe di segnalazione ancorate al fondo.

ART. 10 - PONTILI E ORMEGGI A MARE

Di fronte alle zone destinate a posteggio imbarcazioni è consentita l'installazione di pontili di attracco fissi o mobili.

La tav. 5.2 individua la tipologia per la realizzazione di detti pontili.

I corridoi di accesso, via mare, agli approdi dovranno essere opportunamente delimitati con boe di segnalazione.

Negli specchi di mare antistanti il posteggio imbarcazioni è consentito inoltre creare dei punti ormeggio aventi un fronte a mare più ampio, atteso che l'area destinata all'ormeggio temporaneo deve necessariamente essere posizionata al di fuori dei corridoi di lancio, per non creare in tali spazi pericolose commistioni fra unità che devono essere alate/varate e unità che devono recarsi all'ormeggio o che ne provengano.

L'ormeggio deve avvenire a mezzo di corpi morti o catenarie adeguatamente ancorati al fondale e sistemati in maniera tale che venga assicurata sia la prua che la poppa delle unità, impedendo alle stesse di evoluire quando all'ormeggio.

Gli specchi acquei dovranno essere regolamentati con idonei provvedimenti di concessione demaniale marittima, anche di durata temporanea (stagionali) che prevedono tra gli altri le seguenti prescrizioni:

- l'area in concessione dovrà essere opportunamente delimitata da boe di colore rosso e a terra) da segnaletica verticale recante l'indicazione "area interdetta alla balneazione" ai sensi di apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima;
- lo specchio acqueo così delimitato dovrà essere presidiato dalle ore 08,30 alle ore 19.30 di ogni giorno da personale qualificato e l'utilizzo dovrà essere consentito esclusivamente in condizioni di mare e tempo assicurati;
- la possibilità di ormeggio di tali aree è consentita per periodi di tempo limitati (con espressa esclusione delle ore notturne) e con l'obbligo a carico del

proprietario/conducente di stazionare ad una distanza massima dal natante tale da consentirgli un pronto intervento in caso di disormeggio dello stesso o laddove le circostanze lo rendano altrimenti necessario o opportuno;

- l'ormeggio è vietato in caso di avverse condizioni meteomarine;
- dovrà essere garantito il libero passaggio dei bagnanti nello specchio acqueo immediatamente prospiciente l'area demaniale marittima in concessione;
- l'ormeggio in tali aree deve essere limitato a natanti di dimensioni mediopiccole (massimo 6-7 metri).

ART. 11 ZONA PER COLONIE (ZC)

Nelle zone di spiaggia libera contraddistinte nelle tavole di Piano, con apposita simbologia (ZC) è individuata la zona destinata alla balneazione degli ospiti delle colonie di Enti Pubblici o morali senza scopo di lucro.

La suddetta area è destinata alla promozione di spazi protetti e riservati, da affidare in concessione ad Enti pubblici, o morali senza scopo di lucro.

L'estensione lungo la linea di costa di tali zone non può essere superiore a ml. 30.

Nella fascia B è possibile realizzare un blocco servizi igienici ed un deposito per una superficie di mq. 40; sono inoltre consentite n.2 cabine spogliatoio di dimensione max di cm. 200x140 e di n.2 docce.

Le dimensioni delle cabine sono quelle descritte nel successivo art. 12.

Cessata la natura di "Zona per colonie" le zone tornano ad essere spiagge libere.

ART. 12 - TIPOLOGIA DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE ATTREZZATE

I manufatti annessi nelle zone consentite dovranno avere le seguenti caratteristiche attrezzature:

CAPANNI CENTRALI

<u>Materiali:</u> Cemento prefabbricato con finitura liscia tinteggiata o in ghiaia lavata; l'uso di altri materiali è consentito, purché tale scelta sia motivata da ricerche e mirata a migliorare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti.

Superficie massima: mq. 60.

- Superficie massima scoperta: mq. 30 (con pavimentazione in legno o cemento fissa)
- Superficie coperta con gazebo o tende: mq. 30 (con pavimentazione in legno o cemento da rimuovere)

Altezza massima consentita: ml. 2.50 alla gronda

Copertura: a due falde

Non è consentita la realizzazione di tetti piani.

I colori dei vari manufatti debbono rispettare una valida ed adeguata scelta cromatica.

Nella tav. 5.2 sono indicate alcune soluzioni per le tipologie dei capanni centrali.

Tali schemi sono indicativi e possono essere proposte anche soluzioni diverse, sia per la distribuzione interna che architettoniche, nonché i materiali, che verranno di volta in volta sottoposte all'approvazione della Commissione Comunale per l'Edilizia.

Il capanno centrale dovrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature.

Sono inoltre consentiti nuovi pubblici esercizi destinati a punti-ristoro, quali attività complementari degli stabilimenti balneari.

In questo caso la parte destinata a pubblico esercizio non potrà superare mq. 30
 fermo restando la superficie massima consentita di mq. 60.

Per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico con orari di

apertura coincidenti con quelli di funzionamento dello stabilimento balneare.

Il punto ristoro, ubicato in una parte del capanno centrale, è consentito in tutte le

concessioni, fatta eccezione di quelle servite da adeguato retro spiaggia (Lido -

Sassonia – Torrette centro) nonché pubblici esercizi adiacenti allo stabilimento

balneare (Arzilla – Baia del Re - Metaurilia) nei limiti delle tavole di piano.

CABINE

Materiali: legno con possibilità di utilizzare cemento prefabbricato, con finitura

liscia, tinteggiato; l'uso di altri materiali è consentito, purché tale scelta sia

motivata da ricerche e mirata a migliorare la qualità architettonica ed estetica dei

manufatti; l'utilizzo dei capanni in legno è obbligatorio quando la profondità della

spiaggia è inferiore a ml. 30.

Dimensioni: cm. 200 x 140

Numero: variabile in relazione alle dimensioni della concessione ed alla tipologia

di aggregazione scelta (massimo una ogni mq.100 di concessione).

Altezza: cm. 210 alla gronda

Copertura: a due falde (è consentito realizzare un aggetto della copertura sul

fronte per un massimo di cm. 100).

Si ripropongono le tipologie esistenti a pianta rettangolare con tetto a due falde e

con sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile

(vedi tav.5.2).

La tinteggiatura dei vari prefabbricati deve rispettare una valida scelta cromatica.

DOCCE

Le docce con separé e/o box acqua calda sono consentite in prossimità del

capanno centrale e delle cabine.

In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

14

CHIOSCO-BAR - RISTORANTE (strutture indipendenti dallo stabilimento balneare)

<u>Materiali:</u> diversi purché tale scelta, sia motivata da ricerche o precedenti storici di indiscussa qualità.

La soluzione proposte devono comunque cercare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti in modo che il loro inserimento nell'ambiente circostante avvenga nel pieno rispetto del paesaggio.

o Superficie utile massima: mq. 40

<u>Superficie massima scoperta</u>: mq. 25 pavimentazione in legno o cemento fissa <u>Superficie coperta con gazebo o tende</u>: mq. 50 pavimentazione in legno o cemento da rimuovere.

Copertura: tipologia libera

I colori debbono rispettare una valida scelta cromatica.

La tipologia scelta (bar o ristoranti) deve essere consentita dalle norme igienicosanitarie .

ART. 13 – ATTREZZATURE DI GIOCO E SVAGO

Nelle spiagge in concessione sono inoltre ammesse attrezzature di gioco e di svago.

I gazebo dovranno essere obbligatoriamente rimossi a fine stagione.

ART. 14 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE

Lo stabilimento balneare deve essere accessibile ai soggetti portatori di handicap.

L'accessibilità deve essere garantita dall'esterno alla concessione, e da questa al mare.

Il capanno centrale dovrà contenere il bagno per portatori di handicap, come stabilito all'art. 12 delle presenti norme.

ART. 15 - TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO

Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale ed a basso livello di compromissione territoriale di cui all'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle zone di protezione speciale e nei siti di importanza comunitaria, nonché nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia.

Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità all'allaccio.

L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso, salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 7/1985, soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune.

ART 16 – COMPATIBILITA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE CON LE CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO

Per la corretta progettazione delle opere strutturali previste nel piano è necessario effettuare preventive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio, finalizzate alla caratterizzazione geomeccanica dei terreni ed alla definizione degli orizzonti stratigrafici nonché al rilievo della falda e delle sue escursioni stagionali.

Gli interventi da eseguirsi sui corsi d'acqua dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio .

Nella zona interessata dal presente Piano Particolareggiato è vietata la realizzazione di nuovi pozzi e limitati drasticamente i quantitativi di acqua emungibili in quelli eventualmente già esistenti.

Relativamente ai sottopassi esistenti ed in progetto, si dovrà tenere conto, per la salvaguardia della pubblica incolumità, di quanto previsto dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche in merito alla "Sicurezza sottopassi stradali e ferroviari nell'area costiera".

Gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti dalle LL.RR. nn. 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nella Legge 02.02.1974 n. 64 e relative norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dal D.M. 11.03.1988.